

Torino, 16 ottobre 2013

**ALLA CORTESE ATTENZIONE DI:**

**Roberto Cota**, presidente Regione Piemonte

**Claudio Sacchetto**, Assessore all'Agricoltura e foreste e alla Caccia e pesca della Regione  
Piemonte

**Roberto Ravello**, Assessore all'Ambiente, risorse idriche, acque minerali e termali, difesa del suolo  
della Regione Piemonte

**OGGETTO: Legge Regionale 37/2006**

Nel **dicembre 2006** venne approvata la **Legge regionale n. 37, "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca"**, in sostituzione della ormai obsoleta LR 7/1981.

La stesura e l'approvazione della nuova legge era stata preceduta da un lungo periodo di **confronti tra i diversi soggetti**, pubblici e privati, interessati alla tutela degli ambienti acquatici e alla gestione della pesca, materie che attendevano di essere regolamentate in modo adeguato.

I principi e finalità della nuova legge, come indicati dell'art. 1, mostravano la volontà di perseguire **la tutela degli ecosistemi acquatici e della fauna acquatica** come "componente essenziale del patrimonio naturale regionale e della gestione delle risorse idriche in generale".

Elemento fondante della legge voleva essere anche quello di **"coinvolgere e responsabilizzare" i cittadini**, in forma singola e associata, per una fruizione corretta degli ambienti acquatici, gestendo **le attività di pesca in modo compatibile con l'ambiente**.

La legge 37/2006 si presenta, in molte sue parti, come una **"legge quadro" che necessita, per la sua attuazione, una serie di specifiche norme e regolamenti attuativi**, senza i quali i suoi contenuti possono rimanere formulazioni generali prive di efficacia.

L'attuazione della legge comporta quindi impegno politico da parte degli organismi di governo regionale al fine di dare piena attuazione e operatività ai suoi contenuti; in realtà, quello che abbiamo potuto osservare in questi anni è stato **un processo di progressivo svuotamento dei contenuti caratterizzanti della legge**, tramite la mancata precisazione normativa del suo articolato o, peggio, abolendone o depotenziandone parti significative, quasi sempre nascondendo queste operazioni in quell'enorme calderone in cui è stata trasformata l'annuale legge finanziaria.

---

**Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta O.n.l.u.s.**

Sede legale e operativa: **via Maria Ausiliatrice n°45, 10152 Torino**

**tel: +39 011 2215851 - +39 011 2169591 fax: +39 011 210001**

Sede Valle d'Aosta: **via Delle Betulle n° 84 11100- Aosta**

**www.legambientepiemonte.it – info@legambientepiemonte.it**



LEGAMBIENTE  
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
O.n.l.u.s.

Un esempio è, fin dall'art. 5, la mancata costituzione dei "**comitati dei bacini di pesca**", organismi su base volontaria a cui affidare, sotto il controllo degli Enti preposti, attività "riguardanti la pesca dilettantistica, la tutela della fauna ittica autoctona, la valorizzazione e la conservazione degli ambienti naturali, nonché i centri ittigenici e l'esercizio delle attività di vigilanza volontaria". L'attuazione di questa indicazione normativa potrebbe riportare, nelle comunità locali, interesse e impegno per la tutela degli ecosistemi acquatici e per una corretta gestione delle attività legate alla pesca, evitando anche le attuali evidenti disparità di forme gestionali presenti sul territorio regionale.

Anche nel caso del **comitato consultivo regionale** (previsto dall'art. 6 della legge) si nota una palese volontà di non rendere pienamente operativo questo importante strumento di democrazia partecipativa (composto da rappresentanti di diversi enti e associazioni) che ha il compito di "esprimere pareri in ordine alla pianificazione regionale" e formulare "proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna". Oltre a non aver mai visto l'intervento in una seduta dell'attuale Assessore, il comitato consultivo non è stato più convocato, nonostante l'obbligo di legge di riunirlo almeno una volta l'anno e nonostante che alcuni dei componenti ne abbiano più volte fatto richiesta.

Un altro articolo della legge che avrebbe notevoli potenzialità per la tutela degli ambienti acquatici è l'art. 12 (**Lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici**), che, fin dal primo comma, impone il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) a valle delle captazioni idriche di diversa natura; è noto che, a partire dalla fine del 2008, questo è un **obbligo di legge** secondo le norme regionali in materia di tutela delle acque; è anche noto, però, che non c'è stato un sufficiente impegno da parte del Governo regionale per farlo rispettare e, ancora oggi, dopo vari anni dall'entrata in vigore della norma, moltissimi corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale sono completamente in asciutta per molti mesi all'anno, con conseguenze catastrofiche non solo sull'ittiofauna ma anche, in generale, sugli ecosistemi acquatici, sulla qualità dell'acqua e, di conseguenza, sulla stessa salute umana; , infine, nessuna iniziativa è stata presa dalla Giunta regionale per emanare delle "**linee guida per le derivazioni idroelettriche**", al fine di regolamentare un settore attualmente abbandonato a logiche speculative, con il rischio di compromettere definitivamente la naturalità e la stessa possibilità di un uso pubblico dei corsi d'acqua regionali.

Lo stesso art. 12 prevede poi importanti cautele per i **lavori in alveo**, in modo da evitare il danneggiamento dell'ittiofauna; purtroppo però il tutto è ammorbidito dal provvedimento di attuazione che, con i suoi "è preferibile, è opportuno" parrebbe essere, più che un elenco di norme, un insieme di buoni consigli. Non c'è stata alcuna iniziativa significativa per evitare che gli interventi definiti erroneamente di "messa in sicurezza" e ritenuti necessari, si traducano in una artificializzazione dei corsi d'acqua; mancano anche in questo caso **reali linee guida per i ripristini ambientali**, tali da garantire una rapida ripresa delle dinamiche proprie degli ecosistemi acquatici.

Osserviamo poi che, con art. 28 della LR n. 8 (7 maggio 2013, Legge finanziaria per l'anno 2013), intitolato *Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37*, introduce tutta una serie di confusioni (che qui per brevità non possono essere specificate) sul piano normativo a proposito del **pagamento della licenza di pesca**, rendendo ancor più complesso questo capitolo, che già ora impedisce un accesso chiaro, consapevole e controllato alle attività di pesca e che risulta

---

**Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta O.n.l.u.s.**

Sede legale e operativa: **via Maria Ausiliatrice n°45, 10152 Torino**

tel: +39 011 2215851 - +39 011 2169591 fax.: +39 011 210001

Sede Valle d'Aosta: **via Delle Betulle n° 84 11100- Aosta**

[www.legambientepiemonte.it](http://www.legambientepiemonte.it) – [info@legambientepiemonte.it](mailto:info@legambientepiemonte.it)



LEGAMBIENTE  
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
O.n.l.u.s.

chiaramente non essere più adeguato ad una gestione efficace di questo settore, sia sul piano della sua valorizzazione turistico-ricreativa, sia sul piano della tutela degli ecosistemi acquatici.

Ma, in modo ancora più preoccupante, lo stesso art. 28 della LR 8/2013 prevede l'**abrogazione dell'art. 25 (Danno ambientale)** della LR 37/2006, che prevedeva che "la Regione e gli enti locali, per quanto di competenza, promuovono le azioni di prevenzione e riparazione in materia di danno ambientale alla fauna acquatica e agli ambienti acquatici", prevedendo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, l'emanazione di "istruzioni operative in materia di danno ambientale". Negli anni tra il 2006 e il 2013 nulla è stato fatto in materia e ora si arriva all'abrogazione dell'intero articolo. Anche se il danno ambientale è materia di competenza statale, tuttavia l'impegno della Regione avrebbe dovuto essere, ad esempio, lavorare sul capitolo della quantificazione del danno ambientale ed elaborare le dovute indicazioni operative, in modo tale che, oggi, anche in presenza di competenze di Enti diversi, fosse già predisposto un quadro sufficientemente chiaro.

Ma, in modo ancora più grave e denso di conseguenze (e sempre con il metodo scorretto di inserire in una legge finanziaria quanto ha invece rilevanza ambientale), sempre l'art. 28 della LR 8/2013 **abroga i commi 6 e 7 dell'art. 10 della LR 37/2006**; tale articolo è di **fondamentale importanza per la corretta pianificazione degli interventi a tutela degli ecosistemi acquatici e per la regolamentazione della pesca sul territorio regionale**, in quanto prevede l'introduzione del **Piano Ittico Regionale (PIR)**.

Già nel 2011, con le "disposizioni collegate alla legge finanziaria", venivano introdotti gli articoli 8 bis e 8 ter, che rappresentavano il primo forte colpo contro il predetto PIR e che, sostanzialmente, introducevano la possibilità di prendere decisioni nelle more dell'approvazione dello stesso, **svincolando così ogni azione dalla pianificazione a livello regionale e/o di bacino, a favore di una logica localistica esasperata e controproducente**.

Il PIR avrebbe dovuto essere approvato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della LR 37/2006 e, dopo altri tre mesi, si sarebbero dovute emanare le relative **Istruzioni Operative di Dettaglio**, per la precisazione operativa dello stesso PIR. Queste Istruzioni vengono ora abrogate e viene quindi a mancare, anche in prospettiva, la possibilità di interventi riguardo materie di fondamentale importanza per la tutela degli ecosistemi acquatici e della biodiversità come la gestione della fauna autoctona e alloctona, le immissioni di fauna acquatica, i programmi di studio, ricerca e divulgazione, l'organizzazione della vigilanza, l'attribuzione delle risorse, ecc.

Il fatto davvero grave sta però ancora a monte di queste abrogazioni così scorrette e preoccupanti nel metodo e nei contenuti: **a sei anni dall'entrata in vigore della LR 37/2006 il Piano Ittico Regionale non è stato ancora approvato (doveva esserlo entro 180 giorni da tale data), pur avendo superato tutte le tappe dell'iter attuativo, compresa la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**. I motivi di questa mancata attuazione di una parte fondamentale della legge sono, attualmente, esclusivamente politici. La sua approvazione non sarebbe altro che un atto dovuto da parte della Giunta regionale, in quanto si tratta di un documento che dà attuazione a una legge, che ha superato tutte le fasi di esame e di modifica previste dalla normativa, che è necessario per garantire una corretta tutela e gestione degli ecosistemi acquatici e della biodiversità. Non farlo dimostra ancora una volta l'inazione dell'attuale Governo regionale e il suo inchinarsi alle

---

**Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta O.n.l.u.s.**

Sede legale e operativa: **via Maria Ausiliatrice n°45, 10152 Torino**

tel: **+39 011 2215851 - +39 011 2169591** fax: **+39 011 210001**

Sede Valle d'Aosta: **via Delle Betulle n° 84 11100- Aosta**

**www.legambientepiemonte.it – info@legambientepiemonte.it**



LEGAMBIENTE  
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
O.n.l.u.s.

pressioni di piccole lobby che hanno più cari i propri interessi privati o localistici che non i grandi temi dell'ambiente e della biodiversità.

Bisogna allora chiarire che, **senza l'approvazione del PIR**, tutta una serie di materie (già ricordate a proposito delle abrogate Istruzioni operative) non vengono di fatto regolamentate, con **grave danno per la tutela degli ecosistemi acquatici e della biodiversità**; ma anche lo stesso mondo della pesca ricreativa dovrebbe guardare con preoccupazione questa mancata approvazione, in quanto, di fatto, in mancanza di questo documento, non dovrebbero essere consentite le usuali forme di gestione della fauna ittica (come le immissioni) in quanto ci troviamo in assenza di specifiche regole.

**Richiamiamo quindi la Giunta regionale ai suoi doveri istituzionali di proporre immediatamente al Consiglio regionale l'adozione definitiva del PIR. Dopo più di due anni dal parere positivo espresso dalla Giunta stessa (D.G.R. 21-2535 del 30 agosto 2011) a conclusione dell'intero iter operativo dell'istruttoria della VAS (che comporta, lo ricordiamo, impegno di tempo e di risorse da parte dell'Ente pubblico) i cittadini e le associazioni non comprendono i motivi dell'inerzia dimostrata dal Governo regionale e lo invitano a operare con urgenza per dare piena attuazione e operatività alla LR 37/2006, per quanto attiene al PIR e a tutte le altre materie facenti parte della legge, impegnandosi in modo concreto ed efficace per la salvaguardia degli ambienti acquatici e della biodiversità.**

**Fabio Dovana**, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta  
**Marco Baltieri**, responsabile Acqua e Difesa del suolo di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta

---

**Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta O.n.l.u.s.**

Sede legale e operativa: via Maria Ausiliatrice n°45, 10152 Torino

tel: +39 011 2215851 - +39 011 2169591 fax.: +39 011 210001

Sede Valle d'Aosta: via Delle Betulle n° 84 11100- Aosta

[www.legambientepiemonte.it](http://www.legambientepiemonte.it) – [info@legambientepiemonte.it](mailto:info@legambientepiemonte.it)